


## ATTO COSTITUTIVO



Il giorno 30 del mese di novembre dell'anno 2008 alle ore 15.00, in Via G. Cassiani, n° 15 cap 00155, Roma (RM), si sono riuniti in Assemblea i seguenti signori:

	Nome	Cognome	Nata/o a	Nata/o il	Residenza	Codice fiscale
1	Edoardo	Marino	Bienne (EE)	23/01/78	Via del Grano 61a 00172 Roma (RM)	MRNDRD78A23Z133J
2	Alessio	Di Carlo	Teramo (TE)	21/04/79	Via Cassiani 15 00155 Roma (RM)	DCRLSS79D21L103H
3	Massimo	Micarelli	Roma (RM)	21/07/48	Via Prenestina 204 00176 Roma (RM)	MCRMSM48L21H501D

Detti comparenti, con il presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

I signori Edoardo Marino, Alessio Di Carlo e Massimo Micarelli costituiscono, ai sensi per gli effetti degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, una associazione, organizzazione non lucrativa di utilità sociale, denominata **CooperAction ONLUS** (di seguito indicata con "Associazione").

Si da lettura dello statuto, che si allega al presente.

L'Associazione avrà la sua sede legale nel comune di Roma (RM), in via Gennaro Cassiani 15, e potrà costituire sedi secondarie o sezioni.

L'Associazione, apartitica ed apolitica, non ha fini di lucro, e persegue in via esclusiva finalità di solidarietà sociale, con particolare riferimento a quelle situazioni di svantaggio derivanti, tra l'altro, da calamità naturali o atti bellici.

Nel perseguimento delle finalità istituzionali, l'Associazione utilizza nelle proprie iniziative delle metodologie basate sul c.d. approccio incrementale e partecipativo delle comunità locali interessate, sul c.d. approccio interdisciplinare ed integrato nella partecipazione e condivisione delle esperienze con soci, collaboratori ed esperti, e attraverso delle alleanze e collaborazioni con istituzioni locali e organizzazioni della società civile.

L'Associazione contribuisce a perseguire lo sviluppo globale sostenibile nel lungo periodo con l'equilibrio tra equità, ecologia, economia, in particolare nel settore della tutela dei diritti civili, della formazione, dell'istruzione, dell'assistenza sociale e socio - sanitaria, dell'assistenza sanitaria e della beneficenza, la formazione e la tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente.

La sua durata è illimitata.

L'Associazione opererà prevalentemente in Italia, ma si riserva di ampliare il suo raggio d'azione anche oltre i nostri confini se si verificheranno le condizioni idonee e i presupposti per tale ampliamento.

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, eletto per la prima volta in sede di costituzione, che verrà ratificato dalla prima Assemblea dei soci. A comporre il primo Consiglio Direttivo, che si determina per ora composto da 3 membri, vengono all'unanimità designati ed eletti i qui comparsi signori:

- a) Edoardo Marino,
- b) Alessio Di Carlo,
- c) Massimo Micarelli.

2. Tra di essi vengono nominati:

Presidente	Edoardo	Marino	Bienne (EE)	23/01/78	Via del Grano 61a 00172 Roma (RM)	MRNDRD78A23Z1
Vicepresidente - Tesoriere	Alessio	Di Carlo	Teramo (TE)	21/04/79	Via Cassiani 15 00155 Roma (RM)	DCRLSS79D21L10
Segretario	Massimo	Micarelli	Roma (RM)	21/07/48	Via Prenestina 204 00176 Roma (RM)	MCRMSM48L21H5

I presenti accettano l'incarico a titolo gratuito per un triennio.

Per il primo anno si determina il contributo associativo in euro 100,00=cento/00. Vengono comunque versati euro 450,00=quattrocentocinquanta/00, ripartiti ugualmente tra i tre soci, come patrimonio iniziale dell'Associazione, contestualmente alla firma del presente atto.

Il Presidente Edoardo Marino viene delegato a compiere tutte le pratiche e le formalità ritenute necessarie per la registrazione del presente atto e dello statuto allegato ed ogni altra formalità necessaria per il rispetto delle disposizioni di legge.

Le spese del presente atto e sue dipendenze sono a carico dell'Associazione, che le assume.

Il primo esercizio si chiude in data 31 dicembre 2009


Null'altro essendovi da deliberare l'Assemblea viene sciolta alle ore 19:00, previa lettura e stesura del presente atto.

Data, 30 novembre 2008

## I SOCI FONDATORI

Edoardo

Marino




Alessio

Di Carlo



Massimo

Micarelli



UFFICIO DI REGISTRO  
Regolatore  
al n. 12535  
(euro Centesimi 100/100)



23 DIC. 2008

ROMA 5

il Dirigente dell'Area Servizi

1° DIRIGENTE AREA SERVIZI  
(FONDI)





**STATUTO**  
**ASSOCIAZIONE COOPERACTION**

---

**Art.1 - Denominazione - sede - durata**

E' costituita in virtù dell'art. 18 della Costituzione e in base agli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione denominata "CooperAction" che fintanto che sussistano i requisiti richiesti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, utilizzerà nella denominazione la locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale", che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo verrà inserita in ogni comunicazione e manifestazione, anche mediante l'utilizzo dell'acronimo "O.N.L.U.S".

L'Associazione ha la sede sociale e legale in Roma, e potrà istituire delegazioni o uffici sia in Italia ed all'estero.

Eventuali cambi di sede non comportano modifiche statutarie, purché avvengano all'interno del territorio del Comune di Roma.

L'Associazione ha durata illimitata.

**Art. 2 - Statuto e Regolamento**

L'Associazione è disciplinata dalle norme contenute nel Codice civile, ed agisce nei limiti del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e s.m., nonché del presente Statuto.

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla Associazione.

Il presente Statuto potrà essere modificato con delibera dell'Assemblea straordinaria.

Appositi Regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo nel rispetto del presente Statuto ed approvati dall'Assemblea ordinaria, potranno disciplinare sia dettagliati aspetti delle attività da svolgere, sia regole interne di carattere organizzativo. Le norme regolamentari così emanate dovranno essere rispettate da tutti i soci.

**Art. 3 - Scopi**

1

L'Associazione, apartitica ed apolitica, non ha fini di lucro, e persegue in via esclusiva finalità di solidarietà sociale, con particolare riferimento a quelle situazioni di svantaggio derivanti, tra l'altro, da calamità naturali o atti bellici.

Nel perseguimento delle finalità istituzionali, l'Associazione utilizza nelle proprie iniziative delle metodologie basate sul c.d. approccio incrementale e partecipativo delle comunità locali interessate, sul c.d. approccio interdisciplinare ed integrato nella partecipazione e condivisione delle esperienze con soci, collaboratori ed esperti, e attraverso delle alleanze e collaborazioni con istituzioni locali e organizzazioni della società civile.

L'Associazione contribuisce a perseguire lo sviluppo globale sostenibile nel lungo periodo con l'equilibrio tra equità, ecologia, economia, in particolare nel settore della tutela dei diritti civili, della formazione, dell'istruzione, dell'assistenza sociale e socio – sanitaria, dell'assistenza sanitaria e della beneficenza, la formazione e la tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente.

#### **Art. 4 - Beneficiari**

Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonché degli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, del D.Lgs. 460/97 ma dirette ad arrecare benefici a:

- a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
- b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

Le finalità di solidarietà sociale s'intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, del D.Lgs. 460/97, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) di cui sopra.




Handwritten signature and stamp, possibly indicating approval or execution of the document.

## Art. 5 - Oggetto

L'Associazione intende perseguire le proprie finalità promuovendo le seguenti iniziative:

1. Sensibilizzazione ed educazione dell'opinione pubblica sui temi della pace, diritti umani, interdipendenza, solidarietà, cooperazione Nord-Sud, rispetto dell'ambiente e della biodiversità;
2. Programmi d'educazione allo sviluppo sostenibile, all'intercultura e all'integrazione degli immigrati in Italia, favorendo gli scambi di esperienze, gemellaggi, corsi di formazione e aggiornamento del personale scolastico di ogni ordine e grado;
3. Studi, progetti, ricerche, pubblicazioni e produzione di audiovisivi su tematiche dello sviluppo sostenibile;
4. Elaborazione, gestione e valutazione di progetti di sviluppo, in particolare, per migliorare la condizione di genere e dell'infanzia;
5. Fornitura di servizi a sostegno di progetti e interventi di Associazioni, Organizzazioni Non Governative (ONG), Organizzazioni Internazionali, società, Enti ed Istituzioni;
6. Attività culturali, agro-silvo-pastorali, artigianali, di turismo responsabile e sostenibile in partenariato o per conto di associazioni, società, Enti;
7. Organizzazione di corsi, convegni e seminari;
8. Organizzare e promuovere attività e programmi di formazione, addestramento, sensibilizzazione ed educazione, realizzati anche con il contributo degli Enti Pubblici regionali, statali e comunitari e finalizzati in particolare a favorire il superamento del disagio, sia esso di carattere sociale, psicologico, sanitario o materiale;
9. Organizzare e promuovere attività di ricerca sui bisogni sociali e sulle risorse territoriali e sulle relative risposte istituzionali;
10. Promozione, realizzazione, produzione nonché pubblicazioni di riviste, di libri, di opuscoli, di CD, comunque sempre nei limiti e nel rispetto delle leggi vigenti in materia di stampa e di editoria e da



distribuire prevalentemente ai propri soci, e attivazione di siti internet, per favorire la conoscenza dell'Associazione.

Viene comunque demandata alla sensibilità e alla perspicacia dei componenti il Consiglio Direttivo ogni ulteriore e specifica iniziativa idonea a favorire il miglior raggiungimento delle finalità sociali.

L'Associazione potrà ricorrere a contributi e/o finanziamenti agevolati e non, erogati in base a leggi dello Stato, delle Regioni, di Enti Pubblici Locali, della Unione Europea e/o di Enti privati.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 o di quelle accessorie per natura e quelle istituzionali, in quanto integrative delle stesse.

#### **Art. 6 - Patrimonio ed entrate**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal fondo di dotazione iniziale, dalle quote sociali, da eventuali avanzi netti di gestione, da elargizioni e/o contributi da parte di soggetti pubblici o privati.


Sono risorse disponibili per la gestione d'esercizio:

- a) i redditi derivanti dal suo patrimonio;
- b) i contributi pubblici e le liberalità private, espressamente destinate alle attività di esercizio;
- c) i proventi delle attività economiche e finanziarie, svolte direttamente o indirettamente dalla Associazione;
- d) le quote associative e di iscrizione effettuate dai soci
- e) le risorse provenienti a qualsiasi titolo da qualunque altra fonte.


E' comunque facoltà dei soci di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo, che sono comunque a fondo perduto.

#### **Art. 7 - Soci**

I soci dell'Associazione possono essere persone fisiche e persone giuridiche che condividono ed accettano gli ideali associativi, i principi operativi ed il presente Statuto.



Handwritten signatures and a stamp. The stamp is a square with a triangle inside, and the number 4 is written to its right.



I Soci dell'Associazione si distinguono in Soci Ordinari - Soci Onorari.

I Soci Ordinari sono le persone fisiche e/o giuridiche, che manifestando il loro interesse all'Associazione ne richiedono l'iscrizione e partecipano attivamente alla vita della Associazione allo scopo di favorire la realizzazione dei fini sociali.

I Soci Onorari sono le persone fisiche e/o le Istituzioni che hanno acquisito particolare prestigio scientifico o dato un cospicuo contributo alla Associazione o a cui l'associazione riconosca particolari meriti rispetto alle finalità associative ovvero per il loro spirito di collaborazione. Essi vengono nominati dal Consiglio Direttivo.

Le domande di ammissione di nuovi soci sono insindacabilmente accolte o respinte dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei componenti del Consiglio stesso. Contro la decisione del Consiglio è ammesso appello all'Assemblea, che ne discuterà nella prima assemblea utile.

I soci ordinari devono versare la quota di ammissione fissata annualmente dal Consiglio direttivo.

L'iscrizione del socio è impegnativa per l'anno solare decorrente dal primo gennaio dell'anno di ammissione.

I soci godono degli stessi diritti e sono soggetti agli stessi doveri. La struttura dell'Associazione è democratica e devono essere garantite in ogni momento la disciplina uniforme del rapporto associativo e l'effettività del medesimo. E' dunque esclusa la temporaneità del rapporto associativo.

**Art. 8 - Diritti dei soci**

Tutti hanno facoltà di iscriversi all'Associazione e hanno diritto di partecipare alla vita ed alle attività dell'Associazione e cooperare al suo potenziamento morale e materiale, secondo disponibilità e capacità.

I soci maggiori di età hanno diritto a partecipare alle assemblee, di eleggere gli organi sociali, di approvare il rendiconto preventivo e consuntivo, le modifiche statutarie, i regolamenti oltre che per ogni altra decisione, demandata alla sua approvazione dal presente statuto.

**Art. 9 - Doveri dei soci**

I soci sono tenuti:

- a versare entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo la quota di ammissione e la quota associativa annuale e nel caso in cui venga deliberata anche il contributo straordinario.
- ad osservare le norme del presente Statuto e le delibere ed i regolamenti eventualmente adottati dal Consiglio Direttivo;

#### **Art. 10 – Perdita della qualifica di socio**

La qualità di Socio si perde per decesso, per recesso, o per esclusione.

Il recesso ha effetto dall'anno sociale in cui il recedente ne dà comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo, previa audizione del Socio stesso quando sussistono gravi ragioni, tra le quali rientra:

1. il comportamento non conforme ai doveri di cui al presente statuto,
2. il socio non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, o alle disposizioni del regolamento interno;
3. il socio arrechi danni morali e materiali all'Associazione;

L'esclusione ha comunque effetto dal decimo (10°) giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione in caso di mancata risposta del socio.

Il mancato versamento della quota annuale oltre cinque mesi dalla data in cui l'assemblea ne approva l'entità, determina l'automatica esclusione del socio, salvo particolari istanze del socio debitamente motivate per iscritto, ed formalmente accettate dal Consiglio direttivo.

I versamenti a qualsiasi titolo effettuati non sono né rivalutabili, né trasmissibile, per atto inter vivos o mortis causa, né restituibili, sia in caso di scioglimento dell'Associazione, di morte, di recesso o di esclusione del socio, né può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.





**Art. 11 - Organi dell'Associazione**

L'Associazione è retta dai seguenti Organi:

Assemblea dei Soci; Presidente; Vice Presidente; Segretario; Tesoriere; Consiglio Direttivo; Collegio dei Revisori.

**Art.12 - Assemblea**

L'assemblea è l'organo deliberante dell'Associazione ed è composta dai Onorari e Ordinari.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.


La convocazione è effettuata dal Presidente dell'Associazione, mediante affissione all'Albo dell'Associazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato dall'adunanza e contenente, sia in prima che in seconda convocazione, la data, l'ora il luogo di convocazione e l'ordine del giorno.

La convocazione dell'Assemblea dovrà essere effettuata secondo ulteriori modalità, che il Consiglio Direttivo riterrà adeguate, simultaneamente a quella anzidetta, anche attraverso mezzi elettronici quali: e-mail, Fax, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte del destinatario.

Proposte o mozioni di qualsiasi di qualsiasi natura che si intendono presentare all'assemblea devono essere consegnate al Presidente almeno 15 giorni della data fissata per l'adunanza.

L'assemblea di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Ciascun socio, maggiore di età, dispone di un voto che può essere delegato ad un altro Socio. Ogni delegato può essere portatore di non più di due deleghe, apposte in calce all'avviso di convocazione, oppure su di una copia del documento del socio rappresentato, firmato da questo, sul quale sia riportata la volontà di farsi rappresentare e gli estremi dell'assemblea per la quale è stata rilasciata la delega. Per gli enti eventualmente soci dell'associazione avranno diritto di voto in assemblea i legali rappresentanti o le persone da questi delegate.



Hanno diritto di intervenire e di votare all'Assemblea tutti i Soci in regola col pagamento della quota associativa e non soggetti a provvedimenti disciplinari.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente e, in mancanza anche di questo, dal componente del Consiglio Direttivo più anziano.

Spetta a chi presiede l'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di intervento in Assemblea.

Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto a cura del Segretario, nominato in quella circostanza dall'assemblea, processo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario medesimo.

Le deliberazioni assembleari, sia in sede ordinaria che straordinaria, prese in conformità al presente statuto, obbligano tutti i Soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

#### **Art. 13 - L'assemblea ordinaria**

L'assemblea ordinaria:


1. approva il rendiconto economico finanziario preventivo e consuntivo;
2. approva le quote sociali;
3. elegge il Consiglio Direttivo;
4. delibera su ogni altro argomento riservato alla sua competenza dal presente statuto o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 14 - L'assemblea Straordinaria**

L'assemblea Straordinaria

1. approva le modifiche statutarie
2. delibera lo scioglimento dell'associazione
3. delibera su ogni altro argomento riservato alla sua competenza dal presente statuto o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.





**Art. 15 - Convocazione**

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico finanziario preventivo e consuntivo e per l'approvazione delle quote sociali dell'anno. L'assemblea ordinaria si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori o da almeno un 1/3 dei Soci regolarmente iscritti. Negli ultimi due casi, il Presidente dovrà provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, e l'Assemblea dovrà essere tenuta entro quindici giorni dalla convocazione.

**Art. 16 - Quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea**

L'Assemblea ordinaria dei Soci è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega, della maggioranza dei Soci, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati. Essa delibera, a maggioranza semplice dei votanti. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese.


L'assemblea straordinaria dei soci è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega, della maggioranza qualificata di almeno 2/3 dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci. Essa delibera, a maggioranza semplice dei votanti. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese.

Le deliberazione di scioglimento e quelle relative al devoluziono del patrimonio dell'Associazione, devono essere prese con il voto favorevole dei 3/4 dei soci tanto in prima che in seconda convocazione.

**Art. 17 - Il Presidente**

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, ne dirige e controlla il funzionamento nel rispetto degli altri organi sociali.

Convoca e presiede le adunanze delle Assemblee ordinaria e straordinaria dei Soci e del Consiglio Direttivo. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo

 9



sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva dello stesso.

#### **Art. 18 – Il Vice presidente**

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, questi viene sostituito in ogni sua attribuzione - anche nella rappresentanza legale dell'Associazione - dal Vice Presidente. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce prova dell'impedimento del Presidente.

#### **Art. 19 - Il Segretario - Tesoriere**

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, redige e aggiorna il registro dei soci e provvede al collegamento ed al coordinamento tra i vari organi dell'Associazione e tra l'Associazione e l'esterno.

Il Tesoriere collabora alla redazione del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo; è responsabile della tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione, riscuote le entrate; provvede al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

#### **Art. 20 - Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, eletti dalla Assemblea ordinaria tra i soci.

I suoi componenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dalla carica, data in cui si terrà la nuova elezione.

Il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni di sorta.

Oltre a quanto già stabilito dal presente Statuto e dalla legge, è compito del Consiglio Direttivo:

- a) concordare al suo interno il programma delle attività da perseguire nei limiti delle finalità istituzionali, da sottoporre poi all'approvazione dell'Assemblea ;

10

- b) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea ;
- c) deliberare ed adottare i provvedimenti necessari all'attività dell'Associazione;
- d) predisporre il rendiconto consuntivo unitamente alla relazione annuale sull'attività e il rendiconto preventivo.
- e) conferire deleghe a singoli membri del Consiglio o a terzi;
- f) sottoporre all'Assemblea straordinaria le proposte di modifica dello statuto;
- g) accogliere o rigettare le domande degli aspiranti Soci;
- h) ratifica nella prima seduta utile i provvedimenti di propria competenza, adottati dal Presidente dell'Associazione per motivi di necessità e di urgenza, la cui scadenza non avrebbe consentito la convocazione secondo quanto disposto dal presente statuto;
- i) determinare le quote associative.

Il Consiglio si riunisce sia nella sede della Associazione che altrove, tutte le volte che il Presidente ovvero, nel caso di sua assenza od impedimento, dal Vice presidente, lo giudichi necessario od opportuno, ovvero su richiesta scritta della maggioranza dei suoi membri. La convocazione è effettuata senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte del destinatario, inoltrata almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Esso è validamente costituito ed atto a deliberare qualora siano presenti almeno la maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale su apposito libro, custodito presso la sede dell'Associazione.

In caso di necessità ed urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato, a mezzo telegramma, almeno un giorno prima della riunione.



In caso di inosservanza o impossibilità di convocazione nei termini di cui sopra, il Consiglio è validamente costituito qualora siano presenti tutti i consiglieri ed il Collegio dei Revisori.

Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio si intende decaduto, venendo meno automaticamente anche l'incarico di Presidente, Vicepresidente e Segretario e Tesoriere, e occorre far luogo alla sua rielezione.


In caso di dimissioni e/o decadenza, dovuta ad assenza non giustificata a tre riunioni consecutive, salvo cause di forza maggiore, idoneamente documentate, o, cessazione per qualsiasi motivo di uno o più componenti che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà alla integrazione con il subentro del primo candidato non eletto alla carica di consigliere. Ove non vi siano candidati non eletti, il Consiglio stesso fa luogo alla cooptazione. Il consigliere integrato o cooptato dura in carica fino alla prima assemblea utile, in occasione della quale si procederà alla elezione dei consiglieri mancanti, che resteranno in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.


I membri del Consiglio Direttivo possono essere revocati, su proposta motivata del Presidente, nell'ipotesi di violazione degli ideali e dei principi ispiratori dell'Associazione.

La perdita della qualifica di consigliere fa venire meno automaticamente l'incarico di Presidente, di Vice Presidente, di Segretario e Tesoriere eventualmente ricoperto.

Per il rinnovo del Consiglio Direttivo, ad eccezione dell'ipotesi di decadenza per compimento del triennio, il Presidente, o il Vicepresidente o un consigliere più anziano, entro 30 giorni dal verificarsi della causa di cessazione del Consiglio direttivo provvederà a convocare l'assemblea dei soci, che dovrà tenersi nei trenta giorni successivi. Fino alla nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio direttivo in regime di prorogatio.

#### **Art. 21 - Comitato scientifico**





Il Consiglio direttivo può nominare un Comitato scientifico con funzioni consultive.

I pareri del Comitato scientifico non sono vincolanti.

I membri del comitato scientifico, su invito del Consiglio Direttivo, potranno partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

I membri del comitato scientifico saranno scelti e proposti tra personalità di elevato valore intellettuale e morale che condividono gli scopi dell'Associazione.

#### **Art. 22 - Collegio dei Revisori**

La gestione dell'associazione è controllata da un Collegio dei Revisori, costituito da tre membri o alternativamente da un Revisore Unico, nominati dall'Assemblea. Essi durano in carica tre anni e sono rinnovabili. Il Collegio dei Revisori nomina nel suo seno il Presidente del Collegio.

Il Collegio dei Revisori si riunisce con un preavviso, anche tramite fax o telefono, di almeno 48 ore tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da due suoi membri.

La costituzione del Collegio dei Revisori o del Revisore Unico verrà effettuata qualora si verifichino i presupposti di legge.

L'eventuale compenso riconosciuto al Collegio dall'Assemblea dei soci, all'atto della nomina, non può eccedere i limiti di cui al comma 6, art. 10 del D.Lgs. 460/1997 e successive modificazioni.

#### **Art. 23 – Compensi cariche sociali**

Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute ed analiticamente documentate per l'attività prestata nonché per quanto diversamente previsto dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo, e comunque nei limiti dell'art.10, comma 6, lett. c) del D.Lgs. 460/97.

#### **Art. 24 Il rendiconto economico finanziario ed esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio direttivo sottoporrà all'Assemblea per

l'approvazione il rendiconto preventivo e consuntivo, dal quale risulteranno i beni, i contributi ed i fasciti ricevuti.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi della gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, almeno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'Associazione si impegna altresì ad impiegare gli eventuali utili o avanzi della gestione unicamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **Art. 25 - Scioglimento**

Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale provvederà:

- a) alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali compensi;
- b) alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio sociale, dopo le operazioni di liquidazione.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, tutto il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

#### **Art. 26 - Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge in materia, con riferimento alle norme civilistiche in materia di associazioni contenute nel libro I° e V° de Codice Civile ed a quelle sulle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale – ONLUS -, di cui, in particolare, al D.Lgs n.460/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

